

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerato** che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

**Visti** in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

*“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”*

**Atteso** che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Considerato** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento (e quindi lo 0,38%);

**Rilevato** inoltre che le detrazioni previste per legge non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**Considerato** che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU rispetto all'ICI (sono assoggettati ad imposta per la prima volta anche i fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali all'attività, non sono più applicabili le riduzioni della base imponibile dei terreni agricoli, vi sono dubbi per il calcolo dei fabbricati inagibili e storici, ecc.) la stima della base imponibile e del relativo gettito sconta un ampio margine di aleatorietà;

**Considerato** che il gettito IMU stimato dal MEF è di Euro 187.666,00 ad aliquote base

**Valutato** quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

**Visto** l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Omissis.”;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno che differisce al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Considerato** che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;
- che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

**Ritenuto** di applicare per l'anno 2012 le aliquote base come sopra indicate, applicando altresì le detrazioni di legge;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese

## **DELIBERA**

1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76 %
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 % con le detrazioni di legge.
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 %

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione unanime.